

# RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' possibile regolarizzare un pagamento o una dichiarazione, se non ancora formalmente contestati, secondo i termini e gli adempimenti di cui all'art. 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, così come modificato dall'art.1, commi 20 lett.a) e 22, della Legge n. 220/2010 e integrato con art. 23, comma 31, D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito nella Legge 111/2011 che istituisce il "ravvedimento sprint" per l'omesso versamento, esteso poi dalla legge n. 44 del 26/4/2012 a tutte le tipologie di violazioni.

<b>Ravvedimento "SPRINT"</b>		<b>Ravvedimento "BREVE"</b>		<b>Ravvedimento "LUNGO"</b>	
<b>dal 1° al 14° giorno di ritardo</b> dalla scadenza del pagamento		<b>dal 15° giorno ed entro 30 giorni</b> dalla scadenza del pagamento		<b>oltre i 30 giorni</b> dalla scadenza del pagamento	
<b>Sanzione</b>	<b>incremento dello 0,2%</b> al giorno	<b>Sanzione</b>	<b>3%</b> dell'imposta dovuta e non versata (pari a 1/10 della sanzione intera)	<b>Sanzione</b>	<b>3,75%</b> dell'imposta dovuta e non versata (pari a 1/8 della sanzione intera)
<b>Interessi anno 2014</b>	0,003% al giorno calcolato su importo imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso	<b>Interessi anno 2014</b>	0,003% al giorno calcolato su importo imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso	<b>Interessi anno 2014</b>	0,003% al giorno calcolato su importo imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso